|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016

Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni

standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali

di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26

novembre 2010, n. 216. (16A08164)

(GU n.272 del 21-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 51)

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri»;

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,

recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in

attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

 Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive

modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei

costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e

province», adottato in attuazione della delega contenuta nella

predetta legge n. 42 del 2009;

 Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del

2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e

definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi

di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le

modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui

rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente

a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle

funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

 Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216

del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1,

lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del

finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni

fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso

delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo'

eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova

determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale,

sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione

statale vigente;

 Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216

del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti

con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a

quelli stabiliti dalla legislazione vigente;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21

dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n.

80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno

standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e,

per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico -

servizi del mercato del lavoro;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014,

n. 240, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno

standard relativi, per i comuni, alle funzioni generali di

amministrazione, di gestione e di controllo;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27

marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2015,

n. 132, recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni

standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario,

relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della

viabilita' e dei trasporti, di gestione del territorio e

dell'ambiente e nel settore sociale;

 Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.

216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di settore -

Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) provvede

al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle

elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

 Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo n.

216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla

determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono

sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche

separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le

stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro

ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla

Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa' Soluzioni per il

sistema economico - Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze;

 Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, che

prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui

al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23

febbraio 2016, con il quale e' stata istituita la Commissione tecnica

per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre

2010, n. 216;

 Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

ed in particolare il verbale n. 3 del 15 marzo 2016, dal quale

risulta l'approvazione all'unanimita' dei coefficienti di riparto dei

fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla societa' Soluzioni

per il sistema economico Sose S.p.A. e illustrati nel corso delle

riunioni della predetta Commissione tecnica;

 Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale la

Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A., ha trasmesso al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze i

coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016;

 Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del

2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n. 208 del

2015, che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica

relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e

il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa

verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del

rispetto dell'art. 1, comma 3;

 Visti in particolare il terzo e il quarto periodo del predetto

comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che

prevedono che sullo schema di decreto di cui al primo periodo del

ripetuto comma 1 e' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali e che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard,

decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il

decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione

definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

 Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in

ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al

citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

 Considerato che risultano trascorsi almeno quindici giorni dalla

trasmissione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dello

schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui al

comma 1 dell'art. 6;

 Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

 Decreta:

 Art. 1

 Sono adottati i nuovi coefficienti di riparto complessivo dei

fabbisogni standard dei Comuni per il 2016 relativi alle funzioni

fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.

 Art. 2

 I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata

pubblicita' al presente decreto sul proprio sito istituzionale,

nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio

bilancio.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 14 luglio 2016

 Il Presidente

 del Consiglio dei ministri

 Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,

reg.ne prev. n. 2080

 Allegato

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |